



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza

**EU COURT: “DSA AND DMA”
SAFER DIGITAL SPACE**

**Venerdì 28 Novembre 2025
Ore 09:30
Aula CONVEGNI**

Daniele P. Domenicucci

(referendario del Tribunale dell'UE)



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza

EU COURT: “DSA AND DMA” SAFER DIGITAL SPACE

PARTE I

**REGOLAZIONE DIGITALE E GIURISPRUDENZA EUROPEA: IL RUOLO
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE NELL’APPLICAZIONE DEL DSA**

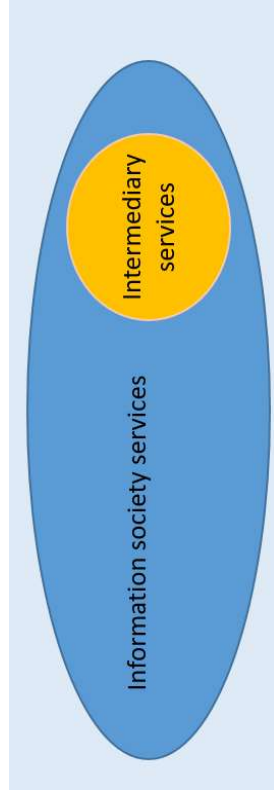
Il potere pubblico riprende il controllo?

- **Concentrazione** dei poteri economici, innovativi e informativi nelle mani di pochi (*poteri selvaggi?*)
- **Risultati iniqui:** la maggior parte del valore aggiunto è acquisita da poche imprese innovative
 - soprattutto perché la loro tassazione è (ancora) molto bassa
- **Pericoli per la salute e la democrazia**
- **Perdita di autonomia** dei cittadini, degli utenti e degli Stati
 - Necessità di riprendere il controllo?!

Verso un quadro normativo dell'UE per le piattaforme online

Diritto dell'Unione europea	Ambito di applicazione
Direttiva sul commercio elettronico (2000/31)	Servizi della società dell'informazione
Direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13 rev. 2018)	Piattaforma di condivisione video 
Comunicazioni elettroniche europee Codice delle comunicazioni elettroniche (2018/1972)	App di comunicazione 
Direttiva sul mercato unico digitale (2019/790)	Servizi di condivisione di contenuti 
Regolamento sulle piattaforme di servizi alle imprese (2019/1150)	Servizi di intermediazione quali marketplace (Amazon) o app store  

Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico (i)



- **Sviluppo dell'*e-commerce* e del mercato interno**
- **Un insieme di norme proporzionate**
 - Paese di origine e armonizzazione
- **Fiducia**
 - Utenti e Stati membri
 - Condivisione della responsabilità per un Internet sicuro

Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico (ii)

Sezione 4: Responsabilità dei prestatori di servizi intermediari

Articolo 12 «Mero veicolo»

[...]

Articolo 13 Memorizzazione temporanea

[...] (*caching*)

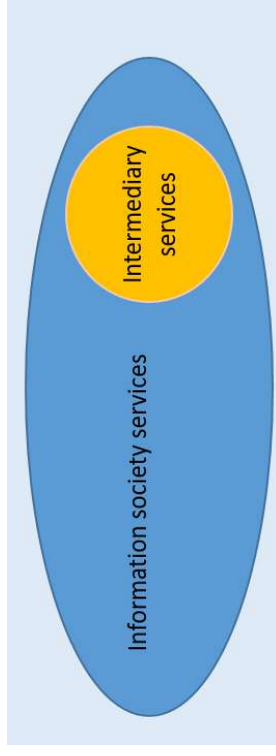
Articolo 14 Memorizzazione di informazioni (*Hosting*)

1. Qualora sia fornito un servizio della società dell'informazione che consiste nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, gli SM provvedono affinché il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, **a condizione che:**

a) il prestatore **non sia effettivamente a conoscenza di attività o informazioni illecite** e, per quanto riguarda le richieste di risarcimento danni, non sia a conoscenza di fatti o circostanze dai quali risultino evidenti tali attività o informazioni illecite; oppure

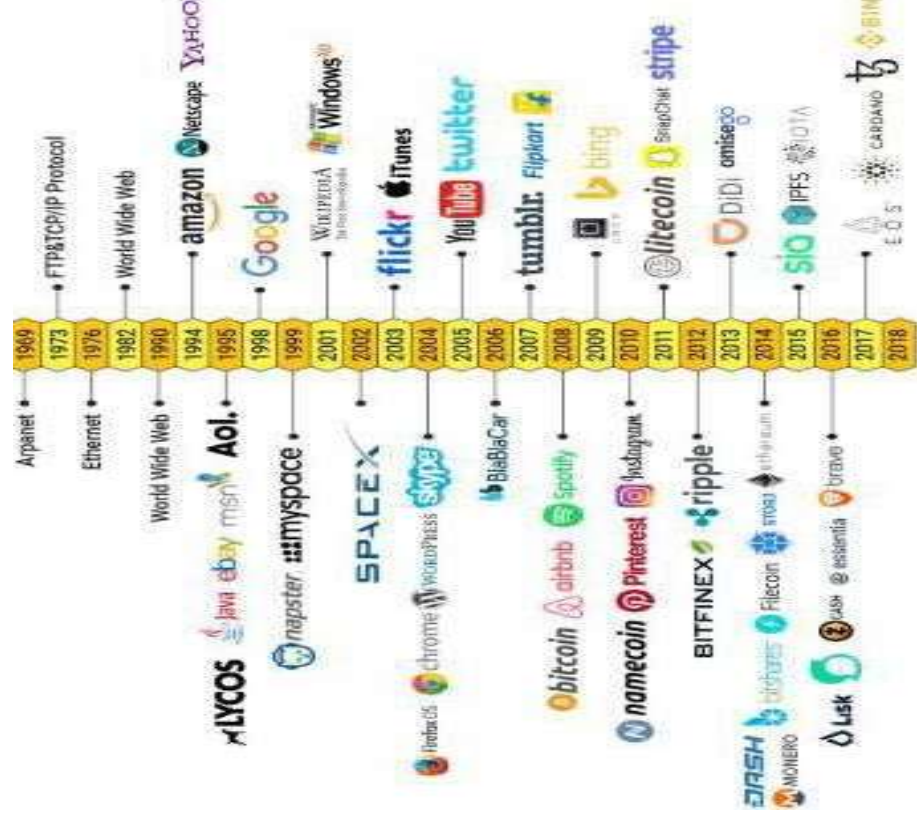
(b) il prestatore, **una volta venuto a conoscenza di tali attività o informazioni, agisca prontamente per rimuovere o disattivare l'accesso alle informazioni.**

[...]



Pressione per l'adeguamento normativo

- Comparsa di nuovi attori professionali: le **piattaforme online**
- Fornitori di servizi digitali intermediari sotto forma di mercati e piattaforme di economia collaborativa, motori di ricerca e social network
- Nuove **tecnologie** per la diffusione e moderazione dei contenuti
- Nuove **politiche**
- Nuove **normative** nazionali e dell'UE



Adozione del Regolamento (UE) 2022/2065

«regolamento sui servizi digitali»

16 dicembre 2020 - Proposta della Commissione

23 aprile 2022 - compromesso finale

(adottato il **19 ottobre 2022**,

entrato in vigore il **16 novembre 2022**)

Pienamente operativo dal **17 febbraio 2024**.

Alcune norme relative a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si applicano dal 16 novembre 2022, compresi gli obblighi di comunicazione, gli audit indipendenti, la condivisione dei dati e la vigilanza (comprese le spese), l'indagine, l'esecuzione e il monitoraggio.

Digital Services Act (DSA)

Il Regolamento (UE) 2022/2065, noto come **Digital Services Act (DSA)**, rappresenta uno dei pilastri della strategia europea per il mercato digitale, insieme al **Digital Markets Act (DMA)**.

La sua adozione risponde all'esigenza di aggiornare il quadro giuridico per i servizi digitali, rimasto sostanzialmente invariato dal 2000 con la **direttiva e-Commerce** (revisione solo di alcuni articoli). Esso introduce un insieme di obblighi che mirano a garantire un ambiente online **più sicuro, trasparente e responsabile**, che faciliti l'innovazione, proteggendo gli utenti e assicurando al contempo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione.

Ciò che è illegale offline lo è anche online

- Il DSA impone ai fornitori di tali servizi l'obbligo di **prevenire la diffusione di contenuti illeciti e dannosi online e disciplina le politiche di moderazione dei contenuti** di tali fornitori relative ai loro servizi.
- I servizi intermediari sono servizi in cui il ruolo del fornitore si limita all'intermediazione tra gli utenti del servizio, agendo generalmente come facilitatore per quanto riguarda i contenuti pubblicati sulla sua interfaccia online.
- Il DSA adotta un approccio graduale per disciplinare i servizi intermediari:
 - gli **obblighi fondamentali** si applicano a tutti i fornitori di servizi intermediari; **obblighi supplementari** si applicano ai fornitori di servizi di hosting, altri obblighi ancora si applicano ai fornitori di piattaforme online, mentre **obblighi rafforzati** si applicano alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

Informazioni
società
servizi

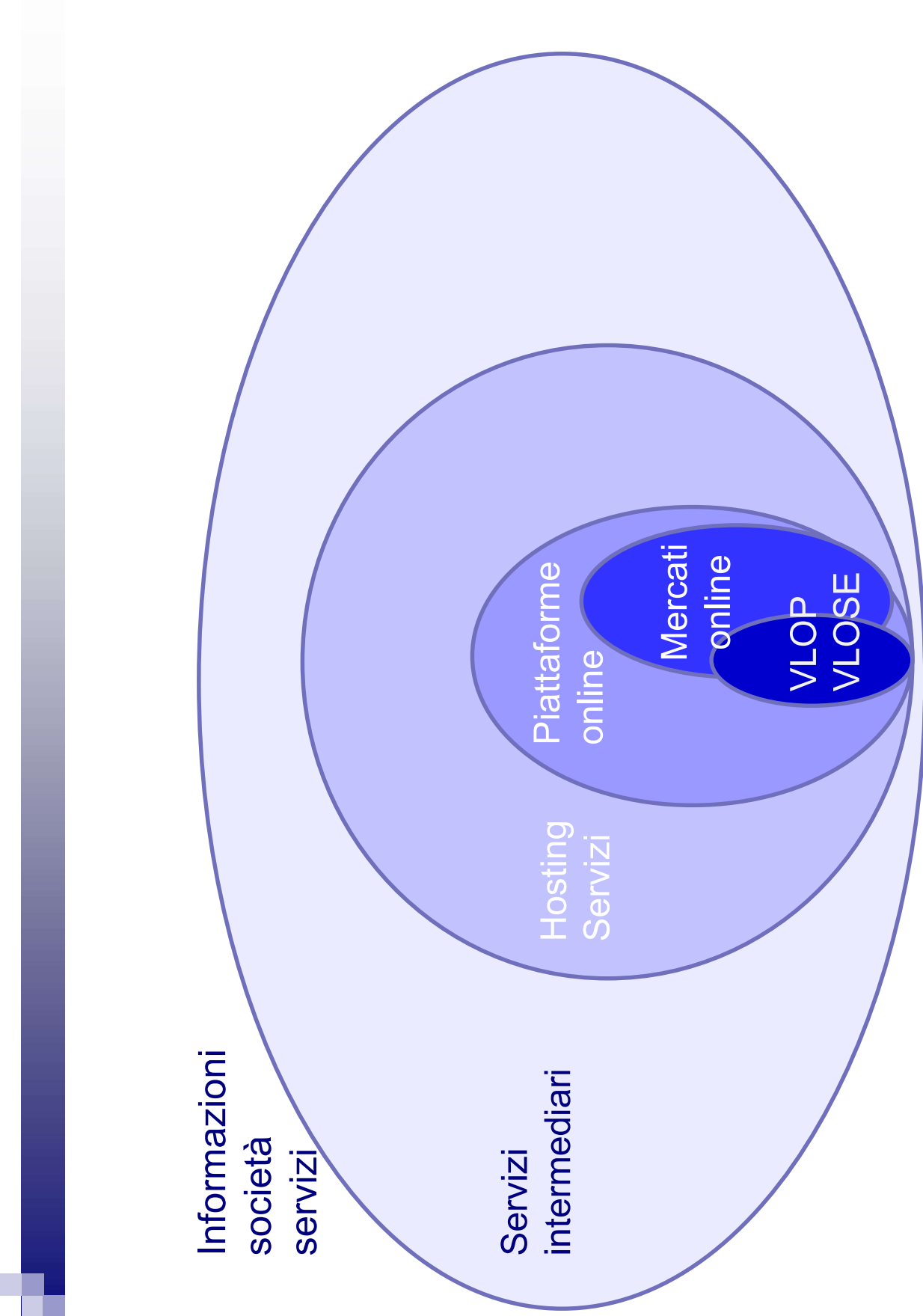
Servizi
intermediari

Hosting
Servizi

Piattaforme
online

Mercati
online

VLOP
VLOSE



«Servizi intermediari»

Uno dei seguenti servizi della società dell'informazione:

- servizio di **semplice trasporto** (cosiddetto «**mere conduit**»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione
- servizio di **memorizzazione temporanea** («**caching**»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltramento delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
- servizio di **memorizzazione di informazioni** («**hosting**»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso

Definizioni

- **Art. 3, lett. t), del DSA:** «moderazione dei contenuti»: le attività, automatizzate o meno, svolte dai fornitori di servizi di intermediazione, volte in particolare a individuare, identificare e trattare **contenuti illegali o informazioni incompatibili con i loro termini e condizioni**, forniti dai destinatari del servizio ...
- **Art. 3, lett. h), DSA:** «**contenuto illegale**»: qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, compresa la vendita di prodotti o la fornitura di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o al diritto di uno Stato membro conforme al diritto dell'Unione ...
- **Art. 3, lett. u), DSA:** «**termini e condizioni**»: tutte le clausole [...] che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione e i destinatari del servizio

Il lessico del DSA

- **Termini mutuati da altri atti dell'UE:** ad es., servizi della società dell'informazione, servizi intermediari, comunicazioni commerciali, profilazione, categorie particolari di dati personali, consumatore, operatore commerciale
- **Nuovi termini tecnici:** piattaforma online, moderazione dei contenuti, sistema di raccomandazione, destinatario attivo dei servizi, segnalatori affidabili
- **Termini indefiniti e aperti:** migliori sforzi, misure adeguate e proporzionate, parametri principali, ragionevole certezza, periodo di tempo ragionevole, elevato livello di sicurezza

DNA “giurisprudenziale” del DSA

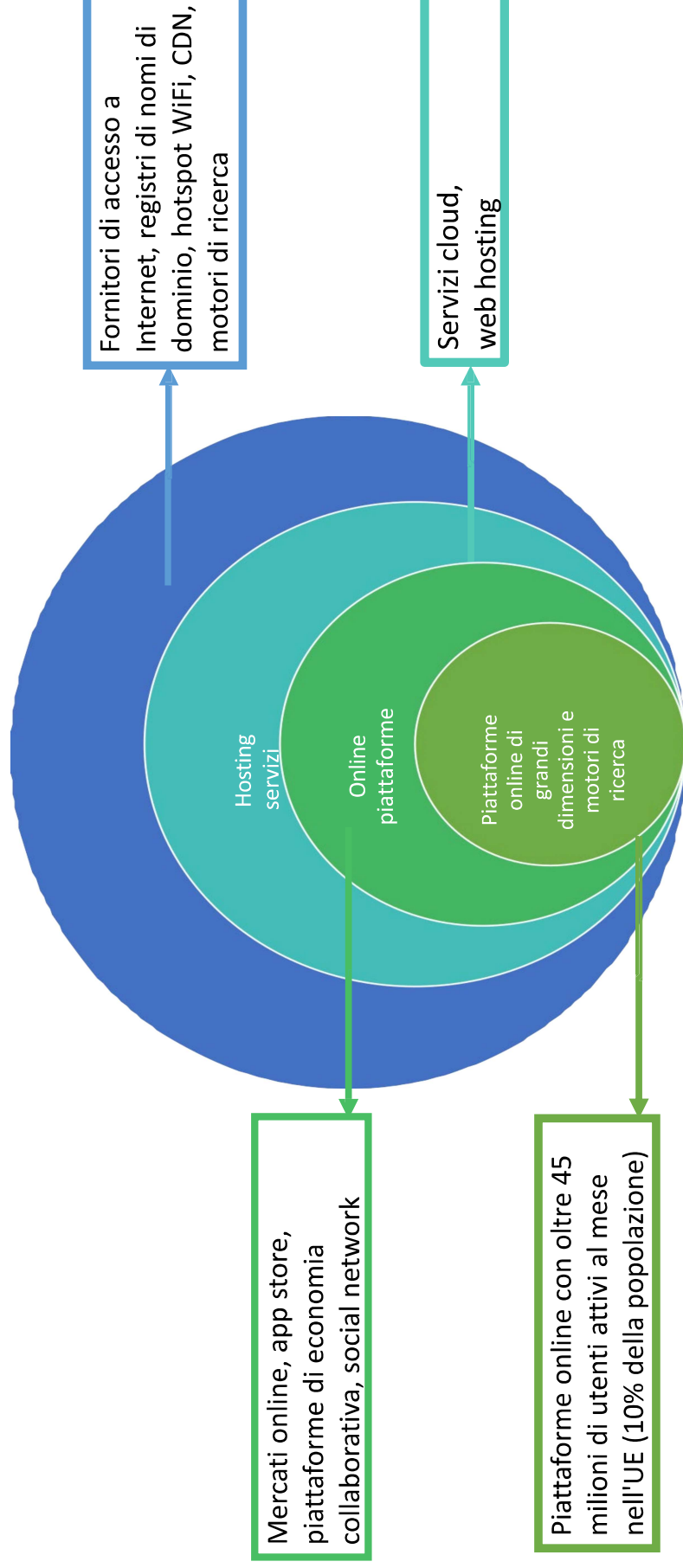
- *«servizio intermediario che costituisce parte integrante di un altro servizio» (considerando 6) - Asociación Profesional Elite Taxi (UberPOP), C-434/15, punto 40*
- *«ruolo attivo tale da conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni» (considerando 18) - Google France, da C-236/08 a C-238/08, punto 120 e punto 3) del dispositivo*
- *«segnalazioni sufficientemente precise e adeguatamente motivate» (art. 16, par 2, e considerando 53) - L'Oréal/eBay, C-324/09*
- *informazioni che «consentono all'operatore di accertarsi, senza un esame giuridico approfondito, dell'illegalità dell'attività di informazione» (art. 16, par. 3, e considerando 53) – Youtube e Cyando, C-682/18, punto 116*

Struttura del DSA

PREAMBOLO (156 CONSIDERANDO), 5 CAPI, 93 ARTICOLI

- Disposizioni generali (Capo I)
- RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI (CAPO II: artt. 4-10)
- OBBLIGHI DI DILIGENZA (CAPO III, artt. 11-48)
 - 1) Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari (Sezione 1: artt. 11-15)
 - 2) Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di *hosting* (Sezione 2: artt. 16-18)
 - 3) Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online (Sezione 3: artt. 19-32)
 - 4) Disposizioni aggiuntive applicabili ai mercati online (Sezione 4: art. 29-32)
 - 5) Obblighi supplementari a carico di VLOP e VLOSE (Sezione 5: art. 33-43)
 - 6) Altri obblighi in materia di dovere di diligenza (Sezione 6: artt. 44-48)
- ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE (CAPO IV)
- Disposizioni finali (Capo V)

Obblighi di due diligence proporzionati



Applicazione/ ripartizione delle competenze

- **Commissione europea:** Sezione 5 del Capo III (VLOP e VLOSE)
 - Decisione di designazione ai sensi dell'art. 33 DSA
- **Autorità nazionali** (coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in collaborazione con altre autorità nazionali): tutte le altre disposizioni
- **Comitato europeo per i servizi digitali** (coordinamento)
- **Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie** (art. 21 DSA), **segnalatori attendibili** (art. 22 DSA), **ricercatori autorizzati** (art. 40 DSA), **organizzazioni rappresentative** (art. 86 DSA)

Commissione europea

- **Compiti**
 - Obblighi specifici applicabili a VLOP/VLOSE
 - Deferimento da parte del *Coordinatore dei servizi digitali* (DSC)
- **Poteri** (artt. 65-80 DSA e regolamento di esecuzione della Commissione 2023/1201)
 - Procedimento di indagine
 - Richiesta di informazioni, poteri di audizione e di effettuare ispezioni
 - Azioni di monitoraggio
 - Decisione di non conformità in caso di non rispetto delle disposizioni pertinenti, delle misure provvisorie, degli impegni assunti
 - Sanzioni pecuniarie (fino al 6% del fatturato mondiale) e penalità di mora

VLOP/VLOSE: decisioni di designazione (aprile 2023)

art. 33 DSA : criteri di designazione

Social media



LinkedIn



WIKIPEDIA



Marketplaces



amazon

zalando

Booking



Search engines



Web mapping



App stores



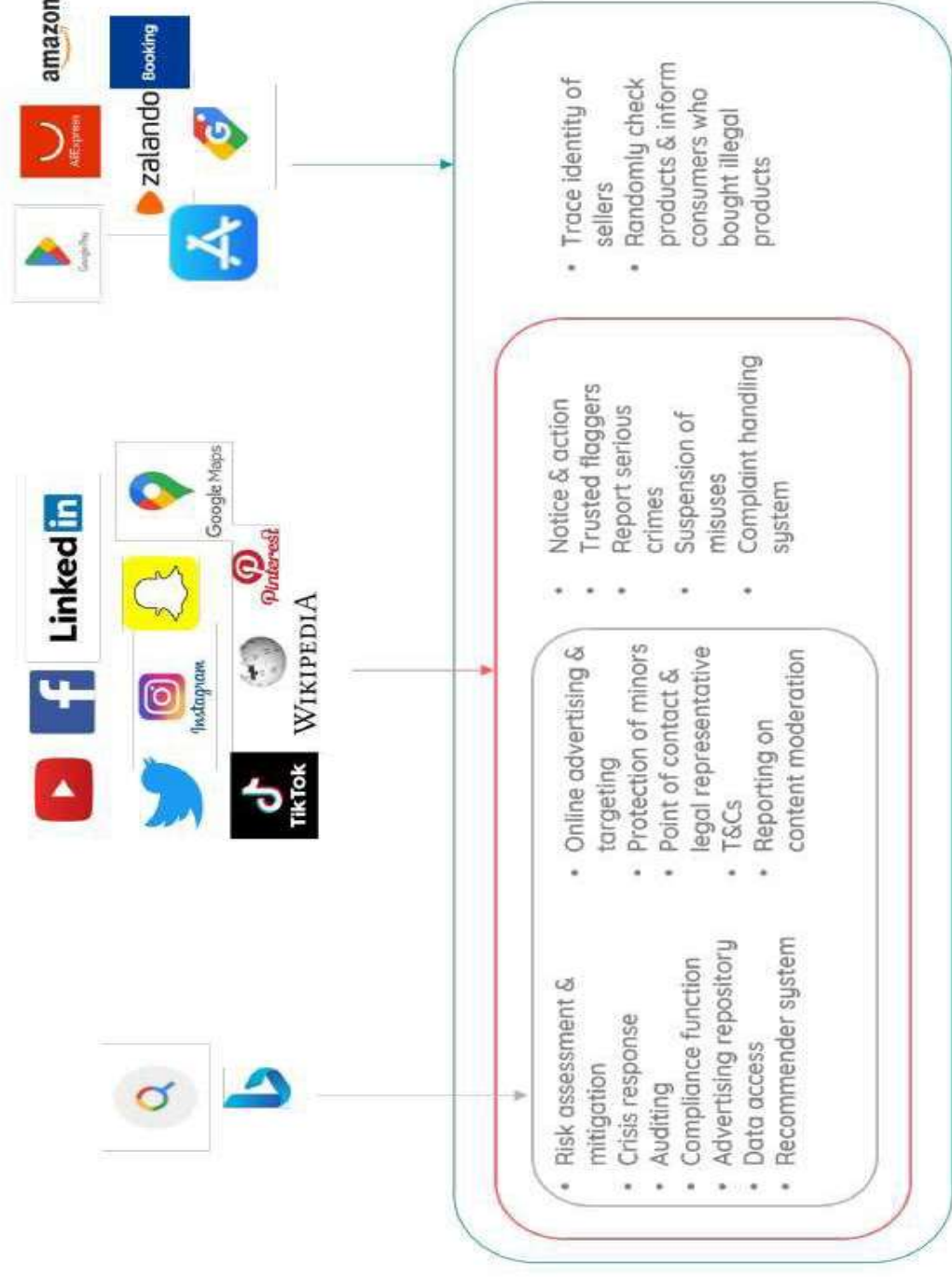
Gestione dei rischi sistemici da parte dei VLOP e dei VLOSE

Designated VLOPs and VLOSEs



AliExpress International (Netherlands) B.V.	Amazon Services Europe S.à.r.l.	Apple Distribution International Limited	Aylo Freesites Ltd.	Booking.com B.V.
AliExpress	Amazon Store	App Store	Pornhub	Booking.com
Google Ireland Ltd.	Meta Platforms Ireland Limited (MPII)	Infinite Styles Services Co. Ltd	LinkedIn Ireland Unlimited Company	Microsoft Ireland Operations Limited
- Google Search - Google Play - Google Maps - Google Shopping - Youtube	- Facebook - Instagram	Sheln	LinkedIn	Bing
NKL Associates s.r.o.	Pinterest Europe Ltd.	Snap B.V.	Technius Ltd.	TikTok Technology Limited
XNXX	Pinterest	Snapchat	Stripchat	TikTok
Twitter International Unlimited Company (TIUC)	Whaleco Technology Limited	WebGroup Czech Republic	Wikimedia Foundation Inc 3****	Zalando SE
X	Temu	XVideos	Wikipedia	Zalando

Obligations that would apply to providers designated as VLOPs and VLOSEs (Cullen International on Commission's statement)



VLOP e VLOSE

- **Gestione dei rischi sistemici**
- **Valutazione e attenuazione dei rischi** (artt. 34-35)
 - Diffusione di contenuti illegali; diritti fondamentali; dibattito civico, processi elettorali e sicurezza pubblica; violenza di genere, protezione della salute pubblica e dei minori; benessere fisico e mentale della persona
- **Audit** indipendenti a spese delle grandi piattaforme e dei grandi motori di ricerca on-line (art. 37)
- Risposta **alle crisi** (art. 36)
- **Maggiore protezione e responsabilizzazione dei consumatori**
- **Sistemi di raccomandazione**: scelte (art. 38)
- Obbligo di trasparenza (mediante tenuta di un registro) della **pubblicità online** (art. 39) Accesso ai dati e controllo (art. 40 DSA) Controllo della conformità (art. 41 DSA) Relazioni sulla trasparenza (art. 42 DSA) Contributo di vigilanza (art. 43 DSA e regolamento delegato della Commissione 2023/1127

Gestione dei rischi sistemici da parte dei VLOP/VLOSE

Il concetto di rischi sistemici (art. 34, par. 1, DSA)

Rischi sistemici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del servizio e dei relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso che ne viene fatto, ... che comprendono:

- a) la diffusione di **contenuti illegali**;
- b) qualsiasi effetto negativo attuale o prevedibile per **l'esercizio dei diritti fondamentali** ...;
- c) qualsiasi effetto negativo attuale o prevedibile sul **dibattito civico e sui processi elettorali**, nonché **sulla sicurezza pubblica**;
- d) eventuali effetti negativi attuali o prevedibili in relazione **alla violenza di genere**, alla protezione **della salute pubblica** e dei **minori** e gravi conseguenze negative per **il benessere fisico e mentale** della persona.

Quale ruolo per la Corte di giustizia dell'Unione europea?

- Applicazione da parte delle autorità nazionali/rinvii pregiudiziali e impugnazioni (Corte)
- Applicazione da parte della Commissione europea/ricorsi diretti (Tribunale)



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza

EU COURT: “DSA AND DMA” SAFER DIGITAL SPACE

PARTE II

«CENNI SUL SISTEMA GIURISDIZIONALE DELL'UE»

Il sistema di tutela giurisdizionale dell'UE

(i) Le fonti (ii) L'architettura giurisdizionale (iii) Composizione, struttura e funzionamento della CGUE (iv) Le competenze della CGUE e il loro riparto interno tra Corte e Tribunale

La Corte di giustizia: da *Villa Vauban* al *Palais*

- **Prima fase (1950-1958): Corte CECA** (composta da 7 giudici)
 - **Dichiarazione Schuman** del 9.5.1950: «*disposizioni appropriate definiranno le necessarie vie di ricorso contro le decisioni dell'Alta Autorità*»
 - **Trattato CECA**: la Corte inizia la propria attività a Lussemburgo (inizialmente luogo di lavoro provvisorio) il 4.12.1952 (21 sentenze emesse nei suoi 5 anni di lavoro)
- **Seconda fase (1958-1989): Corte unica**
 - Corte unica per le 3 comunità (strutturalmente unica, ma distinta sotto il profilo delle competenze)
 - Entrata in funzione il 7.10.1958 (da allora, inizio dell'anno giudiziario): prima sentenza TCEE 19.1.1961
- **Terza fase (1989-2005): Corte “*una e bina*”**
 - A.U.E. e costituzione del Tribunale di primo grado (1.9.1989) “aggiunto” alla Corte; ma col Trattato di Nizza *partecipa con la Corte alla funzione giurisdizionale*
- **Quarta fase (2005-2016): Corte “*una e trina*”**: messa in opera dell'architettura giurisdizionale ideata col Trattato di Nizza (creazione di un tribunale «specializzato» in materia di funzione pubblica «TFP»; Tribunale: giudice delle impugnazioni delle decisioni del TFP)
- **Quinta fase (2016-2019): ritorno alla Corte “una e bina”**
- **Sesta fase (2024-): Un nuovo riparto di competenza tra Corte e Tribunale...**

La Corte di giustizia dell'UE (CGUE)



■ Un'unica istituzione

- Art. 19 TUE: *assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.*
- *In comune le varie DG (Amministrazione; Multilinguismo; Ricerca e documentazione; Informazione; Protocollo e visite) **circa 2200 dipendenti in totale***

■ Comprende :

- La Corte di giustizia
- Il Tribunale (dal 1989) (cd. giudice del fatto)
 - (*I tribunali specializzati*)
 - 1 settembre 2016: soppressione del Tribunale della funzione pubblica «TFP» (operativo dal 2005 al 2016), per effetto della riforma dell'architettura giudiziaria creata dal Trattato di Nizza: raddoppio del numero dei giudici del Trib. in tre fasi, soppressione del TFP, «congelamento» sine die di nuovi tribunali specializzati

Le fonti del diritto processuale dell'UE

■ TRATTATI

- TUE: art. 13 e art. 19
 - **Art. 19 § 3 TUE:** *La CGUE si pronuncia conformemente ai Trattati:*
 - a) *sui ricorsi presentati da uno SM, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;*
 - b) *in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;*
 - c) *negli altri casi previsti dai trattati (es. art. 272 TFUE)*
- TFUE: (**artt. 251-281 TFUE**): disposizioni, di varia natura, dedicate alla CGUE)
- La Carta dei diritti fondamentali (**art. 47**: tutela giurisdizionale effettiva; diritto a un processo equo entro un termine ragionevole)

Le fonti (segue)

- **Statuto della Corte di giustizia** (v. art. 281 TFEU, protocollo (n. 3), allegato al trattato): viene modificato (ad eccezione del titolo I, riguardante lo statuto di giudici e AG), su richiesta della Corte di giustizia, dal Consiglio e dal PE secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Comm. o su proposta di quest'ultima, previa consultazione della Corte
- Norme di carattere organizzativo (**regolamenti di procedura** “RP” di Corte e Trib; la cd. *soft law* procedurale: *Istruzioni al cancelliere; Norme pratiche di esecuzione; Nota informativa ai giudici nazionali*)
- Le **altre fonti**: i principi generali di diritto comuni agli SM; la giurisprudenza (in senso atecnico)

Composizione CGUE (dal 1° febbraio 2020-post Brexit)

- **Corte di Giustizia:** 27 Giudici; 11 Avvocati generali (AG), di cui 5 permanenti (FR, DE, IT, ES, PL) e 5 a rotazione tra i Paesi più piccoli; 1 Cancelliere (capo di tutto il personale)
- **Tribunale:** 54 giudici, 1 Cancelliere (non esistono posti permanenti di AG)
 - Il **mandato** di Giudici e AG è di 6 anni (rinnovabili); il rinnovo parziale avviene ogni 3 anni (Art. 253 TFUE § 2)
 - I giudici di ciascun organo scelgono il proprio **Presidente** ed un **Vice-Presidente** che durano in carica 3 anni
 - Ogni membro è assistito da un team di giuristi (referendari) e assistenti scelti *intuitu personae* (il cui numero varia per la Corte e il Tribunale)

Avvocati Generali

- L'articolo 252 TFUE prevede che la Corte di giustizia sia assistita da otto AG ma...
- In caso di richiesta della Corte, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli AG
 - (la decisione 2013/336/UE del 25 giugno 2013 ha portato il numero degli AG a 11, con effetto a partire dal 7 ottobre 2015)
- L'AG ha il compito di presentare pubblicamente, in assoluta imparzialità, ed in piena indipendenza, **conclusioni motivate** nelle cause che, conformemente allo Statuto della CGUE, richiedono il suo intervento
 - Ruolo del primo AG (a rotazione per 1 anno)
- La figura dell'AG nelle cause pregiudiziali trasferite al Tribunale

Funzionamento (I): Corte

- La Corte di giustizia si riunisce (art. 16 Statuto):
 - ✓ di norma in sezioni da 3 o 5 giudici.
I Presidenti sono eletti per tre anni (art. 16 Statuto)
 - ✓ talvolta in **grande sezione**, quando lo richiede uno SM o una istituzione che è parte in causa.
La grande sezione è composta, secondo un criterio di rotazione, da 15 giudici (il Vice-presidente, tre Presidenti delle sezioni a 5, e altri giudici) ed è presieduta dal Presidente della CGUE (art. 16 Statuto)
 - ✓ eccezionalmente in **seduta plenaria**:
 - ✓ i.e. per statuire sulle dimissioni del Mediatore o dei Commissari o dei membri della Corte dei Conti
 - ✓ quando la causa di cui è investita riveste un'importanza eccezionale (es. *Pringle* C-370/12; Parere 2/13 sull'adesione alla CEDU; *Wightman e a.*, C-621/18 sull'art. 50 TUE)

Funzionamento (II): Tribunale

- Il **Tribunale** si riunisce in **sezioni** composte di **3 o 5 giudici** (art. 50 Statuto)
- Il RP Trib. (artt. 25 ss.) determina la composizione delle sezioni e l'assegnazione delle cause a quest'ultime, secondo il principio della rotazione, e può prevedere che il Trib. si riunisca in **grande sezione** nei casi e alle condizioni dallo stesso determinate
- Articolo 28 RP Trib.:
 - ✓ Su domanda di uno SM o di una istituzione che è parte del procedimento, la causa deve essere decisa da una sezione composta da almeno cinque giudici (art. 28, § 1)
 - ✓ Quando la difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustificano, una causa può essere rimessa dinanzi alla grande sezione o dinanzi una sezione composta da un numero differente di giudici (art. 28, § 1)
- In certe situazioni determinate dal RP, il Trib. può statuire nella persona del **giudice unico** (art. 50 Statuto)

Competenze della CGUE (I)

- Art. 19 TUE, par. 3:
«La CGUE si pronuncia conformemente ai trattati:
- a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
- b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
- c) negli altri casi previsti dai trattati.»

Riparto interno delle competenze (I): Tribunale

- Il Tribunale è competente a conoscere (v. art. 256 TFUE e art. 51 Statuto):
 - dei **ricorsi di annullamento proposti**
 - dalle **persone fisiche o giuridiche diretti avverso gli atti** delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'UE,
 - dagli **Stati membri contro la Commissione**
 - dagli **Stati membri contro il Consiglio** riguardanti gli atti adottati nell'ambito degli **aiuti di Stato**, le **misure di difesa commerciale** («dumping») e gli atti mediante i quali il Consiglio esercita **competenze d'esecuzione**
 - (nel settore della **proprietà intellettuale**) contro le decisioni dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dell'Ufficio europeo delle varietà vegetali
 - dei ricorsi diretti a ottenere il **risarcimento dei danni** causati dalle istituzioni o dagli organi o organismi dell'UE o dai loro agenti
 - dei ricorsi fondati su **contratti stipulati dall'UE**, che prevedono espressamente, mediante clausola compromissoria, la competenza della CGUE
 - dei ricorsi delle **controversie tra le istituzioni dell'UE e il loro personale** relative ai rapporti di lavoro e al regime di previdenza sociale
 - A partire da settembre 2024 anche in materia di **Rinvio pregiudiziale** (art. 267 TFUE) su alcune materie specifiche (art. 50 ter Statuto)
 - (i) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), (ii) le accise, (iii) il codice doganale, (iv) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, (v) la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri nonché (vi) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Riparto interno delle competenze (II):

Corte di giustizia

- La **Corte** è competente a conoscere:
 - **Rinvio pregiudiziale** (art. 267 TFUE)
 - **Ricorso per inadempimento** (artt. 258 – 260 TFUE)
 - **Ricorsi di annullamento** proposti da uno SM contro il PE e/o contro il Consiglio (fatta eccezione, come detto, per gli atti in materia di *aiuti di Stato*, di *dumping* e di *competenze di esecuzione*) o presentati da un'istituzione dell'UE contro un'altra istituzione (art. 263 TFUE)
 - **Ricorso per carenza** (art. 265 TFUE: competenza ripartita tra Corte e Tribunale secondo gli stessi criteri propri del ricorso di annullamento)
 - **Impugnazioni** limitate alle questioni di diritto contro le decisioni del Tribunale (art. 256 TFUE e art. 56 Statuto)

Riparto interno delle competenze: sintesi

➤ Rinvio pregiudiziale:

- ✓ Corte di giustizia (ma, tra qualche mese, a norma dell'art. 256 § 3 TFUE: trasferimento parziale della competenza pregiudiziale in sei materie specifiche: (i) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), (ii) le accise, (iii) il codice doganale, (iv) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, (v) la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri nonché (vi) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

➤ Ricorsi diretti:

- ✓ Competenza generalizzata in primo grado: Tribunale
- ✓ Controversie in cui sono convenuti SM o conflitti interistituzionali: Corte di giustizia

Il ricorso di annullamento

(i) Il ricorso di annullamento: introduzione (ii) Gli atti impugnabili (iii) La legittimazione passiva (iv) La legittimazione attiva (v) L'interesse ad agire (vi) I termini per proporre ricorso (vii) I vizi dell'atto/motivi di ricorso (viii) Gli effetti della sentenza di annullamento (x) L'eccezione di illegittimità

- Ricorsi diretti dinanzi al giudice UE:
 - **Art. 263 TFUE:** ricorso di annullamento di atti di istituzioni, organi e organismi (diversa base giuridica per i ricorsi in materia di PI contro le decisioni dell'EUPO e dell'OCVV etc.)
 - (v. anche **Art. 261 TFUE:** base giuridica per attribuire alla Corte una competenza estesa al merito in materia di sanzioni)
 - **Art. 265 TFUE:** ricorso per carenza
 - **Artt. 268 e 340 TFUE:** azione di responsabilità extracontrattuale della UE
 - **Artt. 278-279 TFUE:** tutela cautelare

Ricorso di annullamento

■ Art. 263 (1) TFUE

- Controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del PE e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Inoltre, sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi
- Il giudice dell'UE ha il monopolio del controllo di legittimità degli atti dell'UE

Atti impugnabili

In generale, definizione art. 263(1):

- (i) atti legislativi (per definizione vincolanti e produttivi di effetti giuridici)
- (ii) atti del Consiglio, della Comm. e della BCE, **che non siano raccomandazioni o pareri** (*ergo* natura vincolante dell'atto)
- (iii) atti del PE e del *Consiglio europeo* destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi
- (iv) *atti degli organi o organismi dell'UE destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi*

Atti impugnabili: segue

- In sintesi, tre criteri:
 - **l'autore dell'atto**
 - gli atti di tutte le istituzioni, eccetto CdG e CdC, e di tutti gli organi e organismi: cd. **legittimazione passiva** (il novero dei legittimati passivi si è ampliato nel tempo; in ogni caso, nessun atto dell'UE che produca effetti giuridici può sfuggire al controllo giurisdizionale di legittimità)
 - **il tipo di atto**
 - atti legislativi sempre impugnabili; atti *tout court* impugnabili solo ove produttivi di effetti (i dubbi riguardano, in pratica, i cd. atti atipici, non riconducibili alle categorie dell'art. 288 TFUE, per i quali va valutata di volta in volta la natura)
 - **gli effetti dell'atto**

Atti impugnabili: segue

Nozione di atto impugnabile secondo la giurisprudenza

■ Approccio sostanzialistico (sent. IBM, 60/81):

- Per stabilire se i provvedimenti impugnati siano atti ai sensi dell'art. [263] occorre ... tener conto della loro **sostanza**. ... **Costituiscono atti o decisioni [impugnabili] i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica**. La **forma** o il **nomen iuris** sono, in linea di principio, **irrilevanti** ai fini della possibilità di impugnarli con un'azione di annullamento

□ *i.e. sono impugnabili unicamente gli atti definitivi destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica*

- a) **Non impugnabili → atti preparatori (o endoprocedimentali)** di atti finali adottati all'esito di un procedimento complesso (problematicità in taluni casi: es. comunicazione degli addebiti comunicata a terzi; capitolato di gara); atti meramente **interni** all'istituzione (cd. *interna corporis*) o programmatici; atti **confermativi** (quando non contengano alcun elemento di novità: aspetti problematici in relazione al *dies a quo* per la proposizione del ricorso)

I soggetti legittimati a proporre ricorso ex art. 263 TFUE

■ Tre categorie di ricorrenti:

- *a) privilegiati*: SSM, PE, CONS, COMM (portatori di un interesse generale alla legittimità degli atti dell'UE in virtù della posizione che rivestono in tale ordinamento)
- *b) semi-privilegiati*: Corte dei conti, BCE, Comitato delle regioni (no CES)
- *c) ordinari o non privilegiati*: qualsiasi persona fisica o giuridica (cittadini, imprese, associazioni, enti territoriali, enti pubblici, enti territoriali, regioni indipendentemente dall'organizzazione dello Stato, Stati terzi, etc)
 - possono impugnare :
- **a): tutti** gli atti adottati da istituzioni, organi o organismi UE che producono effetti giuridici
- **b):** tutela delle proprie prerogative (i.e. modalità di formazione dell'atto: es. mancata acquisizione di parere)
- **c)** art. 263(4)TFUE (previa dimostrazione dell'interesse ad agire):
gli atti adottati (i) nei suoi confronti o (ii) che lo riguardano **direttamente e individualmente, e (iii) gli atti regolamentari che lo riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione**

Interesse ad agire: presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale

- Requisito (di cui devono disporre i “singoli”) non espressamente previsto dall’art. 263 (4), ma di creazione giurisprudenziale
- L’**interesse** all’annullamento dell’atto impugnato dev’essere **personale, esistente** e quindi non meramente ipotetico, ed **effettivo**
 - presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto
 - va valutato al **momento in cui il ricorso è proposto**
 - **deve perdurare** fino alla pronuncia della decisione del giudice

Ricorrenti ordinari: in sintesi

- 1. Atto legislativo: può essere impugnato solo se il ricorrente riesce a dimostrare l'incidenza diretta e individuale sulla propria posizione giuridica soggettiva
- 2. Atto non legislativo:
 - (i) atto di portata generale che comporta misure di esecuzione/decisione riguardante un terzo: il ricorrente deve ugualmente dimostrare che l'atto lo riguarda direttamente e individualmente (condizioni cumulative) alla stregua della giurisprudenza classica
 - (ii) atto di portata generale che non comporta misure di esecuzione: il ricorrente deve solo dimostrare che l'atto lo riguarda direttamente
 - (iii) decisione di cui il ricorrente è il destinatario: non si richiede alcuna condizione particolare (solo l'interesse ad agire)

I termini per proporre ricorso: art. 263 (6)

- 2 mesi (più 10 gg. per la cd. distanza) (termine funzionale al tipo di atto che si impugna) a decorrere:
 - (i) dalla pubblicazione dell'atto in GUUE (fine del 14° giorno)
 - (ii) dalla sua notificazione o, in mancanza
 - (iii) dal giorno in cui il ricorrente (destinatario) ne ha avuto conoscenza (criterio sussidiario)
- Il termine di ricorso non rientra nella disponibilità né delle parti né del giudice
 - il mancato rispetto è rilevabile d'ufficio (motivo di ordine pubblico) e rende il ricorso irricevibile (eccezioni: caso fortuito o forza maggiore, v. art. 45 Statuto)

Vizi dell'atto/motivi di ricorso

- (i) **incompetenza** sia esterna (UE non aveva potere, che spettava a SM) che interna o funzionale (COM o altra istituzione ha adottato un atto senza che vi fossero i presupposti necessari), *ratione temporis* (es. cartello CECA) e *ratione loci* (atto che incide su ambito spaziale extra UE);
- (ii) **violazione delle forme sostanziali** (requisiti formali dell'atto e relativi al suo procedimento di formazione: mancato rispetto delle garanzie procedurali)
- (iii) **violazione del Tr. e delle norme relative alla sua applicazione**: violazione di disposizioni di legge, sostanziali o processuali, sia di diritto primario (Trattati) che derivato o secondario (regolamenti, direttive, etc.)
- (iv) **sviamento di potere** (o di procedura): adozione di un atto (discrezionale) allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli previsti dalla sua base giuridica ovvero allo scopo di eludere una procedura (uso abusivo dei poteri da parte delle istituzioni)

Effetti sentenza di annullamento

- **Art. 264 TFUE:** Se il ricorso è fondato, il giudice UE dichiara **nulla e non avvenuto** l'atto impugnato (i.e. effetti ex tunc) (nessuna forma di ingiunzione: conclusioni irricevibili)
 - Possibile annullamento parziale, se la parte viziata dell'atto è separabile dal resto
 - Ove lo reputi necessario, il giudice UE precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati come definitivi
- **Art. 266 TFUE:** L'istituzione (organo o organismo) da cui emana l'atto annullato...**deve prendere i provvedimenti** che l'esecuzione della sentenza del giudice UE comporta (infatti, la pronuncia di annullamento non comporta la condanna dell'istituzione da cui esso emana ad assumere un determinato comportamento)

Ricorso d'annullamento e cd. eccezione di illegittimità (art. 277 TFUE)

- **Rimedio in stretta correlazione con il ricorso di annullamento e la pregiudiziale di validità**, con i quali forma un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare al giudice UE il controllo della legittimità degli atti UE (sent. **UPA**, § 40)
- **Rimedio di natura incidentale**: l'eccezione d'illegittimità può essere sollevata (con i motivi di cui all'art. 263) in una controversia dinanzi al giudice UE avente ad oggetto un atto UE e vertere su un atto di portata generale
 - dichiarazione d'inapplicabilità (*inter partes*) che non pregiudica la validità dell'atto (spetta all'istituzione trarne le dovute conseguenze)

Il meccanismo del rinvio pregiudiziale

(i) Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: introduzione (ii) Finalità e oggetto del rinvio pregiudiziale (iii) Le condizioni soggettive e oggettive di ricevibilità del rinvio pregiudiziale (esame delle principali situazioni cd. patologiche) (iv) Facoltà e obbligo di rinvio (cenni sulle conseguenze della violazione dell'obbligo di rinvio) (v) Gli effetti della sentenza pregiudiziale

Il meccanismo del rinvio pregiudiziale

Natura

- ❑ Incidente procedurale $\approx$ QLC $\Rightarrow$ Corte Cost.

Finalità

- ❑ «Chiave di volta del sistema giurisdizionale» (parere 1/04)
- ❑ Strumento di cooperazione («dialogo») tra giudici per assicurare l'unità di interpretazione e quindi la coerenza, l'efficacia e l'autonomia del diritto UE

✓ ...tuttavia, *approccio sempre più rigido riguardo all'ammissibilità delle domande*

- ❑ Strumento finalizzato alla risoluzione di un caso concreto: *esclude pareri e questioni generali o ipotetiche*

Rilevanza pratica

a) Il rinvio pregiudiziale: art. 267 TFUE

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, **avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno**, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una **persona in stato di detenzione**, **la Corte statuisce il più rapidamente possibile.**»

OGGETTO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

a) RP d'interpretazione: tutto il sistema giuridico dell'Unione, cioè diritto primario e diritto derivato.

(i) diritto primario: TUE e TFUE, la Carta dei diritti fondamentali, l'insieme dei trattati fondativi e i testi che li hanno modificati, nonché gli Accordi di adesione, i Protocolli, gli Allegati ai trattati, i principi generali del diritto dell'UE;

(ii) diritto derivato: tutti gli atti adottati da istituzioni, organi e organismi dell'UE, anche qualora non siano vincolanti o dotati di efficacia diretta: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri, comunicazioni etc.

b) RP di validità: solo il diritto derivato, cioè solo gli atti posti in essere da istituzioni, organi e organismi dell'UE

CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RINVIO

Il RP può essere deciso da qualunque **GN**: *ordinario, amministrativo, contabile o tributario*, purché si tratti di un “organo giurisdizionale” di uno SM ai sensi dell’art. 267 TFUE.

La nozione di “organo giurisdizionale” è una nozione propria del diritto dell’UE: l’attribuzione del carattere giurisdizionale ad un determinato organo può anche non corrispondere alla qualificazione che ne dà l’ordinamento dello SM.

La giurisprudenza ha fissato vari elementi qualificanti: **l’origine legale e non convenzionale dell’organo, il carattere permanente, l’obbligatorietà, l’applicazione del diritto, il procedimento in contraddittorio, l’indipendenza e la terzietà** (es. CNF: C-58/13, *Torresi*)

FACOLTÀ E OBBLIGO DI RINVIO

I giudici di ultima istanza, intesi come giudici le cui sentenze non sono soggette ad impugnazione, hanno l'obbligo di operare il rinvio pregiudiziale.

Eccezioni (*Cilfit*, 1982; C-561/19, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA / RFI SpA*):

- i) la questione non è pertinente nel caso di specie;
- ii) esiste già un precedente nella giurisprudenza della Corte («**acte éclairé**»);
- iii) il diritto dell'UE si impone con tale chiarezza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata («**acte clair**»): il GN, in tal caso, deve essere convinto che la stessa evidenza si impone ai giudici degli altri SM.

EFFICACIA DELLE SENTENZE PREGIUDIZIALI DI INTERPRETAZIONE

La sentenza interpretativa della CG:

- i) vincola il giudice *a quo***, che è tenuto a fare applicazione della norma dell'Unione così come interpretata dalla CG (*Ciola*, 1999);
- ii) obbliga gli altri giudici e le amministrazioni nazionali ad applicare le norme così come interpretate dalla CG**, salva sempre la possibilità di un ulteriore RP al fine di sollecitare un ripensamento della CG sulla base di nuovi elementi (*Pretore di Salò*, 1987) o di ottenere un chiarimento sulla precedente pronuncia resa (*Van Damme*, 1996);
- iii) obbliga gli SM ad adottare tutte le misure idonee ad adeguare il proprio ordinamento alla norma di diritto dell'UE così come interpretata dalla CG**, pena la violazione del principio di leale cooperazione e conseguente obbligo di risarcire i danni

EFFETTI DELLE SENTENZE PREGIUDIZIALI DI VALIDITÀ

Effetti di natura diversa a seconda del senso della pronuncia della CG

a) quando la CG si pronuncia nel senso della validità dell'atto dell'UE, l'effetto è limitato al caso di specie e ai motivi specifici della censura (è dunque possibile contestare la legittimità dell'atto in un momento successivo per motivi diversi)

b) quando la CG si pronuncia nel senso dell'invalidità dell'atto, si produce sostanzialmente lo stesso effetto di una sentenza di annullamento ex art. 263 TFUE: effetto della cosa giudicata sia formale che sostanziale (ICC, 1980)

EFFETTI NEL TEMPO DELLE SENTENZE PREGIUDIZIALI

Le sentenze rese dal giudice dell'UE a seguito di rinvio pregiudiziale hanno **efficacia ex tunc**, in quanto la pronuncia definisce la portata della norma dell'UE così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore.

L'efficacia della sentenza si estende quindi anche a rapporti sorti in epoca precedente alla sentenza stessa, purché non esauriti (*Edis c. Ministero Finanze*, 1998)



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza

EU COURT: “DSA AND DMA” SAFER DIGITAL SPACE

PARTE III

***«IL RUOLO ATTUALE E POTENZIALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
NELL’INTERPRETAZIONE E NELL’APPLICAZIONE DEL DSA »***

Il ruolo potenziale della Corte in materia pregiudiziale (i)

- Il DSA attribuisce alla Commissione e ai Digital Services Coordinators funzioni primarie di vigilanza, ma la **Corte di giustizia dell'Unione europea** avrà un ruolo determinante nella **interpretazione e nell'evoluzione del quadro giuridico**.
- La Corte potrebbe essere chiamata a interpretare, ai sensi dell'art. 267 TFUE, concetti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - “contenuto illegale”;
 - “misure proporzionate di attenuazione dei rischi”;
 - “conoscenza o consapevolezza effettiva” (dei presunti contenuti illegali) del prestatore ;
 - confini dell'assenza di obbligo generale di sorveglianza

Il ruolo potenziale della Corte in materia pregiudiziale (ii)

- **Bilanciamento tra moderazione dei contenuti e libertà di espressione**
- Il DSA attribuisce alle piattaforme poteri significativi di gestione dei contenuti.
- La Corte potrebbe essere chiamata a intervenire, in via pregiudiziale interpretativa, ai sensi dell'art267 TFUE, per:
 - chiarire come garantire la libertà di espressione in presenza di sistemi algoritmici compresi i loro sistemi di raccomandazione;
 - definire l'ampiezza degli obblighi di rimozione dei contenuti e i limiti alle decisioni automatizzate

Il ruolo del Tribunale

- Ricorso di annullamento
 - (cause definite e pendenti)
- Piena giurisdizione in materia di sanzioni pecuniarie (art. 81 DSA e art. 261 TFEU)
- Ricorso in carenza (?)
- Azione risarcitorie(?)

N° causa e nome delle parti	Oggetto e decisione impugnata
T-348/23 Zalando / Commissione	Ricorso di annullamento relativo alla designazione di Zalando come VLPO ai sensi dell'articolo 33, par. 4, del DSA <u>Decisione impugnata</u>: decisione C(2023) 2746 final della Commissione, del 25 aprile 2023 Sentenza del 3 settembre 2025
T-367/23 Amazon EU / Commissione	Ricorso di annullamento relativo alla designazione di Amazon come VLPO ai sensi dell'art. 33, par. 4, del DSA <u>Decisione impugnata</u>: decisione C(2023) 2746 final della Commissione, del 25 aprile 2023 Sentenza del 19 novembre 2025
T-55/24 Meta Platforms Ireland / Commissione	Ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione che determina l'importo del contributo di vigilanza ai sensi dell'art. 43, par. 3, del DSA <u>Decisione impugnata</u>: decisione di esecuzione C(2023) 8176 DEF della Commissione, del 27 novembre 2023 Sentenza del 10 settembre 2025
T-58/24 Tiktok Technology / Commissione	Ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione che determina l'importo del contributo di vigilanza ai sensi dell'art. 43, par. 3, del DSA <u>Decisione impugnata</u>: decisione di esecuzione C(2023) 8176 DEF della Commissione, del 27 novembre 2023 Sentenza del 10 settembre 2025

T-134/24 Technius / Commissione	Ricorso di annullamento relativo alla designazione di Stripchat come VLPO ai sensi dell'art. 33, par. 4, del DSA <u>Decisione impugnata</u> : decisione C(2023) 8844 def. della Commissione, del 20 dicembre 2023 In corso
T-138/24 Aylo Freesites / Commissione	Ricorso di annullamento relativo alla designazione di Pornhub come VLPO ai sensi dell'art. 33, par. 4, del DSA <u>Decisione impugnata</u> : decisione C(2023) 8844 definitivo della Commissione, del 20 dicembre 2023 In corso
T-139/24 WebGroup Czech Republic / Commissione	Ricorso di annullamento relativo alla designazione di XVideos come VLPO ai sensi dell'art. 33, par. 4, del DSA <u>Decisione impugnata</u> : decisione C(2023) 8844 def. della Commissione, del 20 dicembre 2023 In corso
T-486/24 NKL Associates / Commissione	Ricorso di annullamento relativo alla designazione di XNXX come VLPO ai sensi dell'art. 33, par. 4, del DSA <u>Decisione impugnata</u> : decisione C(2024) 4936 definitivo della Commissione, del 10 luglio 2024 In corso

T-88/25 Tiktok Technology / Commissione	Ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione che determina l'importo del contributo di vigilanza ai sensi dell'art. 43, par. 3, del DSA <u>Decisione impugnata:</u> decisione di esecuzione C(2024) 8465 def della Commissione, del 27 novembre 2024
T-89/25 Meta Platforms Ireland / Commissione	Ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione che determina l'importo del contributo di vigilanza ai sensi dell'art. 43, par. 3, del DSA <u>Decisione impugnata:</u> decisione di esecuzione C(2024) 8465 def della Commissione, del 27 novembre 2024
T-92/25 Google Ireland / Commissione	Ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione che determina l'importo del contributo di vigilanza ai sensi dell'art. 43, par. 3, del DSA <u>Decisione impugnata:</u> decisione di esecuzione C(2024) 8465 def. della Commissione, del 27 novembre 2024

Esito delle prime cause

- Zalando/Commissione (ricorso rigettato)
 - *Impugnata dinanzi alla Corte (C-724/25 P)*
- Amazon/Commissione (ricorso rigettato)
- Meta/Commissione (ricorso accolto con sospensione degli effetti)
- Tiktok/Commissione (ricorso accolto con sospensione degli effetti)
 - *Impugnate entrambe dinanzi alla Corte (C-744/25 P e C-745/25 P)*



Grazie dell'attenzione!

